



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 128 – 20 MAGGIO 2022

Riunione del giorno 18 maggio 2022

67.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Sig. Luca MAGNO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Andrea Varano – Componente estensore

Con atto di deferimento relativo al procedimento 92/2021-22 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta:

Sig. Magno Luca per la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74, 75 e 108 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserato con il sodalizio A.S.D. Geda Volley Trani per la stagione sportiva 2021/22, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza formalizzato con lettera raccomandata del 09.11.2021, già sollecitato con lettera raccomandata del 09.10.2020, di partecipare agli allenamenti per la ripresa dell'attività agonistica per la stagione 2021-22 nonché di provvedere allo svolgimento della visita medica per il rinnovo del certificato medico scaduto il 20.10.2021 attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22, come da atto della conclusione delle indagini datato 8 marzo 2022 ritualmente notificato.

In merito a quanto sopra, il Tribunale

OSSERVA

Il procedimento trae origine dall'esposto del 17/02/2022 inviato all'Ufficio Tesseramento e alla Procura Federale dalla ASD Geda Volley Trani, con il quale era segnalato che



l'atleta Luca Magno, tesserato con il suddetto sodalizio, non aveva risposto alla convocazione per la ripresa dell'attività sportiva con contestuale richiesta di presentazione del certificato medico sportivo di abilitazione all'attività agonistica.

A corredo dell'esposto, la Geda Volley Trani allegava copia della lettera raccomandata 9/11/2021 (ricevuta in data 11/11/2021) contenente la suddetta convocazione.

La Procura istruiva, in conseguenza di quanto sopra, il procedimento disciplinare a carico dell'incolpato, cui comunicava la conclusione delle indagini in data 8/3/2022.

Nessuna difesa perveniva da parte dell'atleta.

La Procura Federale, in base all'esposto ed ai documenti allegati a sostegno del medesimo, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'atleta, lo deferiva dinanzi questo Tribunale che, per l'effetto, fissava per la discussione, l'udienza del 18/05/2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

In tale sede comparivano per la Procura l'Avv. Marco Rossini, e l'incolpato sig. Luca Magno.

Il rappresentante della Procura illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta e per l'irrogazione di adeguata sanzione (tre mesi di sospensione).

L'incolpato, pur ammettendo il proprio comportamento omissivo, precisava che aveva ritenuto inutile dare seguito alla convocazione stante il perdurare dell'emergenza COVID e la scarsa partecipazione della Geda Volley Trani alle varie attività agonistiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto posto a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura nei confronti dell'atleta Luca Magno, risulta pacifico e non contestato dallo stesso incolpato.

Ritiene il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la condotta dell'atleta, consistita nel non rispondere all'invito a riprendere l'attività agonistica in favore del sodalizio di appartenenza e presentare il nuovo certificato medico sportivo per consentire il rinnovo del tesseramento, comporti pacificamente la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74, 75 e 108 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, ed in generale della normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo.



Come più volte dichiarato da questo Tribunale, essere tesserato e vincolato impone all'atleta, l'assolvimento di una serie di oneri, tra i quali sicuramente rientra anche quello di rispondere alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e di sottoporsi alla visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità sportiva, e ciò fino a quando il vincolo non viene a cessare per concorde volontà delle parti o per decisione della competente autorità federale.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico dell'atleta Luca Magno la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre.

Roma 18 Maggio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 maggio 2022